

Prot. n. 197-09/10CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il Centro di Formazione Professionale, A.F.G.P. CENTRO PADRE PIAMARTA, con sede in VIA PUSIANO N. 52, codice fiscale 97110780158 - P. IVA 03422320170 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato da Padre Francesco Ferrari nato a Dello (BS) il 12/06/1948:

E

Ditta ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS con sede legale in VIALE FORLANINI 121 - 20024 - GARBAGNATE MILANESE (MI) Codice fiscale - P.I. 97033640158, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal SIG. MAURO LUCCARDINI nato a MILANO (MI) il 21/02/1959

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la ditta si impegna ad accogliere presso le sue strutture (Cfr. Art. 1 C. 3 del Decreto 25.03.98 n. 142) n. 1 (uno) soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di A.F.G.P. Centro Padre Piamarta ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 1997 non costituisce in nessun modo (salvo il caso di espliciti vincoli contrattuali tra gli allievi e l'impresa) rapporto di lavoro e nemmeno titolo per l'assunzione degli allievi da parte dell'impresa stessa.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

4. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Per la realizzazione del tirocinio, l'Azienda s'impegna a fornire gratuitamente il suo apporto di formazione all'allievo e, d'altra parte, non dovrà nulla a quest'ultimo per l'eventuale frutto del lavoro svolto.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto:

- al rispetto della normativa attualmente in vigore in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs n°81 del 09/04/2008 e s.m.i.) ovvero sottoporre l'allievo alla sorveglianza sanitaria prevista per i propri lavoratori, da parte del proprio medico Competente e consegna dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- illustrare (ovvero informare ed addestrare) e successivamente assegnare all'allievo solo le attività previste dal progetto formativo e solo quelle che possono essere svolte da un lavoratore minore come previsto dalla legge n 977 del 17/10/1967 e s.m.i. (Protezione dei giovani sul lavoro)

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Polizze assicurative:

- Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. 6288344/72
- Polizza Responsabilità Civile n. 1369, Polizza Infortuni n. 1368 stipulate dall'Ente presso Janua Caer Spa
- Assicurazione stipulata dall'Ente presso Compagnia Italiana Assicurazioni S.p.A. polizza n. 9367 Responsabilità civile e polizza n. 37143 Assicurazione Cumulativa Infortuni Generica.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali comunicazione della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

MILANO, li 04/01/2010

ASSOCIAZIONE DI ANNOVA ONLUS

Il legale rappresentante dell'Azienda
 C.F. 97633640153 - P. IVA 0122488033
 Via Fortissimi, 121 - 20024 Garbagnate Mil. (MI)
 Tel. 039926314 - Fax 039972150
 E-mail: garbagnate@diannova.it

Il Direttore

Giovanni Corvino

[Firma]



Convenzione	Mod 7.5.1_03.07	Vers. 09	Pag. 2 di 2
-------------	-----------------	----------	-------------